



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
27^ Seduta
Martedì 25 ottobre 2016

Deliberazione n. 142 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 – Istituzione Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maurizio Priolo

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quindici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 15, contrari 4, - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Priolo

Reggio Calabria, 2 novembre 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio Priolo)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 142 del 25 ottobre 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1
(ISTITUZIONE ENOTECA REGIONALE CASA DEI VINI DI CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2016.

Reggio Calabria, 2 novembre 2016

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Dopo oltre 5 anni dall'approvazione della Legge regionale n. 1 del 10 febbraio 2011, di Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria", non sono ancora state avviate le attività di promozione e valorizzazione dei vini regionali, come la stessa legge si proponeva.

Dall'Istituzione in poi la discussione si è concentrata quasi esclusivamente sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e sull'allocazione delle sedi di Cirò e Lamezia, trascurando, di fatto, tutte le iniziative di merito, utili al reale sviluppo del comparto che, nel frattempo, ha cambiato notevolmente i parametri socio economici.

Il miglioramento qualitativo dei vini della Calabria non si limita oggi alla semplice qualità organolettica dei prodotti, ma si allarga ad una più complessiva esperienza produttiva che vede il territorio vitinicolo calabrese arricchirsi sempre più di tutti quegli elementi utili alla "Costruzione" del " Sistema territoriale", quale forma complessa di offerta turistica organizzata intorno ai comparti produttivi di qualità.

La Calabria vitivinicola di oggi conta oltre 100 cantine, molte delle quali ben organizzate per l'accoglienza in azienda e situate in luoghi paesaggisticamente rilevanti.

Oltre alla qualità organolettica, prerequisito per il mercato attuale, le nostre aziende stanno recuperando la propria identità territoriale, grazie alla presenza di vitigni storici quali il Gaglioppo e il Magliocco, il Greco nero, greco bianco e il Mantónico bianco, il Pecorello, ecc.

Una RETE di aziende quindi, disseminate sull'intero territorio regionale a rappresentare la qualità delle proprie produzioni, prerogativa di microclimi, storie e scelte imprenditoriali eterogenee, pronte ad emozionare il consumatore/turista.

Un SISTEMA PRODUTTIVO che ha saputo disegnare un percorso virtuoso di crescita che riesce a suscitare grande interesse e curiosità nei confronti del numeroso popolo degli enoappassionati (Wine Lovers).

Un sistema che ha vissuto una fase di crescita spontanea che, per poter decollare e competere con i grandi territori vitivinicoli italiani ed europei, necessita, oggi, di una governante caratterizzata dalla stretta integrazione fra il Privato e il Pubblico, dove il pubblico costruisca una cornice unitaria di promozione, ed il privato metta a disposizione la propria competenza.

Serve una REGIA capace di accompagnare, di guidare la Calabria nel percorso di creazione di un DISTRETTO ENOTURISTICO in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità.

L'Enoteca regionale quale "mente pesante" per l'elaborazione delle strategie di promozione e valorizzazione oltre a regia operativa per l'attuazione delle azioni utili al raggiungimento degli obiettivi strategici.



Consiglio Regionale della Calabria

Per gli obiettivi sopra descritti, serve quindi uno strumento snello, sburocratizzato, capace di coordinare e far dialogare le componenti del territorio quali produttori di vino e di altri prodotti DOP e IGP, Istituzioni ed Enti locali, operatori della ristorazione e dell'accoglienza turistica (alberghi, villaggi turistici, B&B, ecc.). Aziende agrituristiche, Artigiani, Tour operator, per l'elaborazione di strategie comuni finalizzate alla valorizzazione dei comprensori viticoli e allo sviluppo del Turismo Enogastronomico.

In questa direzione sono formulate le modifiche alla Legge istituita dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria", con un nuovo articolato che si compone di 15 articoli dei quali, di seguito, si esplicitano i contenuti.

All'articolo 1 la legge Istitutiva dell'Enoteca regionale si proponeva la finalità di "valorizzazione dei vini pregiati regionali", con la presente modifica si vuole allargare la competenza ai "relativi territori di produzione", nell'ottica dello sviluppo del Turismo enogastronomico e delle attività ad esso connesse, quale obiettivo primario dell'Enoteca regionale. Gli articoli 2 e 3 ridefiniscono le finalità e gli obiettivi connessi alla istituzione dell'Enoteca regionale che allarga le proprie funzioni allo sviluppo del Sistema del Turismo enogastronomico, mantenendo la stessa forma giuridica di Associazione costituita ai sensi del Codice Civile, così come specificato nell'articolo 3.

L'articolo 4 si riferisce alle attività di istruzione e formazione, rimane tal quale in quanto, tale attività è ritenuta uno strumento importante per la costruzione del Sistema del Turismo enogastronomico calabrese.

L'articolo 5, rappresenta una rilevante novità per i risvolti gestionali e progettuali dell'Enoteca regionale: sostituisce il Consiglio di Amministrazione con un'unica figura, il Presidente, favorendo, così lo snellimento delle attività di gestione.

Lo stesso, ridimensiona la composizione del Comitato tecnico scientifico ai soli cinque membri tecnici ed elimina la presenza della componente più politica quali Assessori regionali, Presidente delle Province e Presidente di Unioncamere. Al fine di garantire il coordinamento delle attività strategiche e progettuali è stato sostituito l'articolo 6 che prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento costituito dai Dirigenti generali o loro delegati, dei Dipartimento competenti in materia di Agricoltura, Attività produttive, Ambiente, Cultura, Internazionalizzazione, Programmazione nazionale e comunitaria, Turismo. L'articolo 7, relativo al finanziamento delle attività dell'Enoteca regionale, introduce la possibilità di attingere a risorse provenienti da progetti finanziati dall'UE o da altri organismi nazionali e internazionali. Altro elemento di novità introdotta dallo stesso articolo è la possibilità da parte dell'Enoteca regionale, di disporre, per singoli progetti, di personale assegnato temporaneamente.

Gli articoli 10 e 11 danno più peso alle Associazioni "Strade del vino e dei sapori". Quest'ultima struttura rappresenterà la parte terminale delle attività, funzionale all'implementazione e all'organizzazione del SISTEMA




Consiglio Regionale della Calabria

ENOTURISTICO a livello comprensoriale, attraverso iniziative di informazione, Formazione e Promozione locale, rivolta ai turisti ospiti del territorio.
La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Amministrazione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il disegno di legge regionale si prefigge di adeguare il testo normativo della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione dell'Enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria" allo scopo di renderlo più aderente all'attuale struttura socio economica del comparto vitivinicolo regionale. Tale adeguamento normativo consiste, in particolare, nella modifica degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e nell'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2011. Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame, contemplando solo modifiche ordinamentali e procedurali nell'ambito dell'esercizio delle suindicate funzioni in materia di promozione e valorizzazione dei vini e dei territori vitivinicoli regionali, non determina quindi, alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale. Come esposto al precedente paragrafo, la proposta di legge in esame si prefigge di modificare il testo normativo della legge regionale n.1/2011. Le modifiche non comportano automatismi di spesa ma migliorano l'efficienza e l'efficacia dello strumento "Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria" per le azioni di valorizzazione dei vini calabresi e per lo sviluppo del Turismo enogastronomico calabrese.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 novembre 2016



IL DIRIGENTE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1
(Modifiche all'art. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2011, n.1 (Istituzione dell'Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria») dopo la parola "regionali" sono aggiunte le seguenti: "e dei relativi territori di produzione".

Art. 2
(Modifiche all'art. 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2
(Funzioni e attività dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:
- a) promuove e valorizza, in Italia e all'estero, i vini, i prodotti e i territori di cui al comma 1 dell'articolo 1;
 - b) promuove e diffonde la conoscenza dei vini della Calabria, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia calabrese e con le altre produzioni agro-alimentari di qualità del territorio;
 - c) contribuisce alla attuazione delle politiche regionali di sviluppo locale e favorisce l'utilizzo dei programmi attivati dall'Unione europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree a vocazione enologica e cooperando al loro sviluppo;
 - d) promuove lo sviluppo del turismo enogastronomico, attraverso la valorizzazione dei luoghi di produzione del vino, al fine di accrescerne cultura e prestigio e di creare prospettive di sviluppo economico per le aree a particolare vocazione vinicola.
2. Al fine di dare attuazione alle funzioni di cui al comma 1 l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:
- a) sostiene iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati con il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura;
 - b) coopera con i consorzi di tutela e con le associazioni di produttori nelle attività di promozione dei vini calabresi;
 - c) favorisce iniziative per il recupero, la valorizzazione delle tradizioni e la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari del territorio regionale;
 - d) contribuisce all'istruzione e formazione degli operatori e degli addetti all'accoglienza e di figure professionali esperte nel settore enogastronomico, nel marketing e nella comunicazione del vino;



Consiglio Regionale della Calabria

e) espone permanentemente nell'Enoteca regionale, di cui al comma 3, allestita nella propria sede legale e in eventuali sedi decentrate, i prodotti di cui al comma 5;

f) produce materiali informativi al fine di illustrare le caratteristiche ed i pregi dei vini calabresi ed i relativi abbinamenti con prodotti di eccellenza dell'agroalimentare regionale (DOP, IGP, PAT);

g) promuove eventi di presentazione della produzione enologica della Calabria, anche mediante degustazioni guidate;

h) promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini calabresi;

i) sviluppa azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;

j) contribuisce alla qualificazione e armonizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione di standard minimi di qualità.

3. L'associazione di cui all'articolo 3 allestisce e gestisce l'Enoteca regionale denominata «Casa dei vini di Calabria», avente sede principale presso la sede legale dell'associazione, in locali messi a disposizione dalla Regione Calabria, ed eventuali sedi decentrate individuate dall'associazione, in accordo con la Regione nell'ambito dei territori calabresi a vocazione vitivinicola e presso i principali attrattori di flussi turistici, anche nell'ambito delle «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.

4. Le sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 devono garantire locali idonei all'esposizione permanente e alla conservazione dei vini della Calabria nonché adeguati spazi di mescita.

5. Nelle esposizioni permanenti allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale di cui al comma 3 possono essere esposti prodotti esclusivamente calabresi, di qualità accertata, selezionati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, appartenenti alle seguenti categorie :

a) vini DO e IG ottenuti con metodi di agricoltura biologica e convenzionale;

b) distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa);

c) prodotti alternativi derivati dall'uva.

6. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui al comma 1, può:

a) svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nelle esposizioni permanenti, di cui al comma 5, allestite nelle sedi, principale e decentrate, dell'Enoteca regionale e concludere rapporti di affiliazione per la concessione ad operatori del settore, del diritto di gestire punti vendita con formato espositivo, logo caratteristico, assortimento dei prodotti, conformi a quelli delle esposizioni permanenti;

b) favorire i contatti fra soci ed operatori del settore ed organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci, la partecipazione a fiere, esposizioni,



Consiglio Regionale della Calabria

workshop, nonché a eventi convegnistici, culturali e scientifici di promozione del vino e dell'enogastronomia di eccellenza regionale.

7. Per i fini di cui al Titolo II, l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

a) coordina le attività delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori», organizzando, anche direttamente, eventi, pubblicazioni, incontri, degustazioni, viaggi di studio, corsi formativi ed altre attività a carattere regionale, nazionale ed internazionale;

b) costituisce a tutti gli effetti struttura d'informazione, di promozione, di aggregazione e di accoglienza turistica, anche in relazione alle «botteghe del vino» e alle «strade del vino e dei sapori».

Art. 3
(Modifiche all'art. 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3
(Natura giuridica dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. L'«Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», di cui all'articolo 1, comma 2, è un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori vitivinicoli, cooperative del settore. Possono, altresì, far parte dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini di qualità convenzionali o biologici imbottigliati nonché le associazioni che gestiscono le «strade del vino e dei sapori» di cui all'articolo 10.”

Art. 4
(Modifiche all'art. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2011, le parole “L'Enoteca” sono sostituite dalle seguenti: “L'Associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»”.

Art. 5
(Modifiche all'art. 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:



“Articolo 5

(Organi dell’associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»)

1. Sono organi necessari dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria»:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente;
- c) il comitato tecnico scientifico.

2. L'assemblea dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria» svolge le funzioni ad essa attribuite dallo statuto dell'associazione e dal codice civile.

3. Il presidente dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» è nominato dal Presidente della Giunta regionale, è titolare di tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e svolge le funzioni non riservate ad altri organi dallo statuto e dalla legge.

4. Il comitato tecnico scientifico dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»:

- a) è nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) è composto da cinque membri, tra cui il coordinatore del comitato, individuati, secondo i criteri determinati nello statuto, tra esperti in materia di enologia, enogastronomia, marketing territoriale e negli altri settori di attività dell'associazione;
- c) svolge funzioni di consulenza e indirizzo, con le modalità disciplinate nello statuto, in ordine alle attività dell'associazione.

5. Le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» sono disciplinate, nel rispetto di quanto previsto nella presente legge, dallo statuto e, sulla base di questo, dal regolamento di organizzazione. Lo statuto e il regolamento di organizzazione disciplinano, altresì, il coordinamento tra gli organi dell'associazione e il comitato di cui all'articolo 6.”

Art. 6

(Modifiche all’art. 6)

1. L’articolo 6 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

(Comitato tecnico di coordinamento)

1. Con atto organizzativo della Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, ed è disciplinato, un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di agricoltura, attività produttive, ambiente,



Consiglio Regionale della Calabria

cultura, internazionalizzazione, programmazione nazionale e comunitaria, turismo, o da dirigenti dei dipartimenti medesimi delegati dai rispettivi dirigenti generali.

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) costituisce la sede in cui trovano coordinamento le attività e le iniziative della Regione Calabria che assumono interesse in relazione alle finalità dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»;

b) formula linee guida ed indicazioni relative allo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2.”

Art. 7

(Modifiche all'art. 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2011 è così modificato:

a) la rubrica (Finanziamenti) è sostituita dalla seguente: “(Risorse)”;

b) nel comma 1:

1) le parole “l'Enoteca regionale della Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»”;

2) dopo la lettera d) è introdotta la seguente:

“d bis) risorse provenienti da progetti finanziati dall'Unione Europea e da altri organismi nazionali e internazionali;”

c) nel comma 2 le parole “Consiglio di Amministrazione” sono sostituite dalla seguente: “presidente”;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Sulla base di apposite intese con l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», la Regione Calabria può disporre, per singoli progetti di interesse specifico della Regione, nell'ambito delle attività e iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso l'associazione predetta, nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità temporanea.”

Art. 8

(Modifiche all'art. 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Condizioni per la concessione di contributi da parte della Regione Calabria)



Consiglio Regionale della Calabria

1. I contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che l'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» abbia adottato lo statuto e il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 5, nonché un regolamento di contabilità.»

Art. 9

(Modifiche alla denominazione del Titolo II)

1. La denominazione del Titolo II della l.r. 1/2011 "BOTTEGHE E STRADE DEL VINO" è sostituita dalla seguente: "BOTTEGHE DEL VINO E STRADE DEL VINO E DEI SAPORI".

Art. 10

(Modifiche all'art. 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Botteghe del vino)

1. La Regione Calabria riconosce e incentiva le «botteghe del vino» che abbiano i requisiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 11 e siano promosse dall'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» anche su proposta degli enti locali.»

Art. 11

(Modifiche all'art. 10)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011 è sostituito dal seguente: "4. Le «strade del vino» di cui ai commi da 1 a 3 assumono la denominazione di «strade del vino e dei sapori» e costituiscono, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 11, percorsi enogastronomici quali sistemi integrati per lo sviluppo del turismo enogastronomico nei territori a vocazione vitivinicola ed enogastronomica.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 1/2011, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. L'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria» promuove la trasformazione delle «strade del vino» esistenti in «strade del vino e dei sapori» e la costituzione di nuove «strade del vino e dei sapori».

4 ter. Le «strade del vino e dei sapori» rappresentano unità di progettazione e gestione operativa, a livello territoriale, dei programmi



dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria», la quale svolge attività di sintesi e coordinamento delle medesime.”

Art. 12
(Modifiche all'art. 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 1/2011 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Calabria provvede, con il regolamento di attuazione della presente legge, alla definizione del disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «botteghe del vino» e delle «strade del vino e dei sapori».”

b) nel comma 2 le parole “Strade del vino, di concerto con l'Enoteca regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico” sono sostituite dalle seguenti: “«strade del vino e dei sapori», di concerto con l'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria».”

c) nel comma 3 le parole “Strade del vino” sono sostituite dalle seguenti: “«strade del vino e dei sapori»”.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 12 della l.r. 1/2011.

Art. 14
(Adeguamento alle disposizioni della presente legge)

1. Il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura:

a) adotta con decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione «Enoteca regionale – Casa dei vini di Calabria», costituita ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2011, nonché lo schema del regolamento di organizzazione e del logo caratteristico, e del regolamento di contabilità di cui all'articolo 8, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento dell'associazione predetta alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11;

b) trasmette all'associazione, costituita ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2011, le modifiche e gli schemi di cui alla lettera a) affinché siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale effettua la nomina del presidente dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria».

3. Per effetto della nomina di cui al comma 2 si intendono soppressi gli attuali organi dell'associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»,



Consiglio Regionale della Calabria

ad esclusione dell'assemblea, i relativi componenti cessano di diritto, il residente assume tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'associazione e procede al compimento degli atti, di sua competenza, necessari a dare attuazione alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 15

(Clausola di invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.